

## Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

SEZIONE CENTRO  
Via Basento, 37  
00198 Roma  
Tel. +39 068537301  
Fax +39 068549603  
E-Mail: centro@assistal.it

### VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

Sede Nazionale  
Viale Restelli, 3  
20124 Milano  
Tel. +39 026085211  
Fax +39 02606599  
E-Mail: nazionale@assistal.it

Addì 11.03.2010 in Roma, presso la Sede di Assistal, Via Basento n. 37, si sono incontrati:

EMICOM SERVICE S.r.l. rappresentata da Simone Cascioli e Andrea Farioli;  
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi e Fabiano Crovetti;  
FIM-CISL Nazionale rappresentata da Adolfo Pierotti e le rispettive strutture territoriali;  
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali;  
UILM-UIL Nazionale rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali;  
RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

#### Premesso che:

Emicom Service Srl in data 03 marzo 2010, ha attivato una procedura di riduzione del personale, ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per nr. 30 (trenta) lavoratori eccedenti in forza presso le unità produttive di *Modugno (BA)*, *Funo di Argelato (BO)*, *Uta (CA)*, *Settingiano (CZ)*, *Rubano (PD)*, *Assago (MI)*, *Napoli, Bolzaneto (GE)*, *Palermo*, *Pieve a Nievole (PT)*, *Roma*, *Castellalto (TE)*, *Terni*, *Settimo Torinese (TO)*.

A fronte di tale procedura, in data odierna, in accordo a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della Legge n. 223/91, viene effettuato l'incontro congiunto tra le parti con lo scopo di esaminare la situazione aziendale ed approfondire le cause che hanno determinato l'eccedenza di personale.

Tutte le misure alternative a quella del licenziamento, essendo per loro natura legate a crisi momentanee, si rivelano del tutto inadeguate a risolvere il problema degli esuberanti della Società, in quanto strutturali.

Ciò premesso, le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria, ex lege n. 223/91 per nr. 30 (trenta) lavoratori come da tabella di seguito indicata:



Sedi	Operai	Impiegati	Totale
	<i>PERSONALE IN ESUBERO</i>		
Modugno	0	1	1
Argelato	1	1	2
Uta	1	1	2
Settingiano	1	0	1
Bolzaneto	0	1	1
Terni	4	5	9
Assago	1	1	2
Napoli	1	1	2
Rubano	1	2	3
Palermo	0	1	1
Pieve a Nievole	0	1	1
Roma	1	1	2
Teramo	1	1	2
Torino	0	1	1
<i>Totale</i>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>


La quantificazione degli esuberi strutturali del personale è avvenuta dopo un attento esame delle esigenze produttive, tecniche ed organizzative aziendali. Le parti si danno atto di aver individuato criteri di scelta sostitutivi rispetto a quelli indicati dall'art. 5 comma 1 della legge n. 223/91. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 223/1991, nell'ambito delle qualifiche professionali individuate come esuberanti e nel rispetto delle imprescindibili esigenze tecnico/produttive, saranno collocati in mobilità quei lavoratori che esprimono la propria volontà a non impugnare il licenziamento e che siano già in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.


L'azienda si riserva altresì di valutare, in ordine al requisito delle esigenze tecnico produttive ed organizzative, la collocazione in mobilità del personale che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, manifesti la volontà di non opporsi alla procedura *de qua*.

I licenziamenti potranno avere decorrenza a partire dal giorno 15.03.2010 e si concluderanno, ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge n. 236/93 e pertanto in deroga ai termini previsti *ex lege* n. 223/91, entro il 28.02.2011.

Eventuali attribuzioni patrimoniali, diverse da quelle previste dalle normative vigenti, saranno concordate dalle Parti a livello aziendale.

Con la stipula del presente accordo, le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, a tutti gli effetti di legge, la procedura di cui al combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 ed all'art. 8 comma 1 della Legge n. 236/93.





Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L. n. 223/91, il raggiungimento del presente accordo verrà comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIM CISL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero Sisti".

FIOM CGIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Augusta Dele".

UILM UIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Fazio".

RSU EMICOM SERVICE SRL

EMICOM SERVICE SRL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Cozzell".

ASSISTAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eugenio M. M. Retore".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Fazio".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Fazio".

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE**

Addì 11.03.10 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

EMICOM SERVICE S.r.l. rappresentata da Simone Cascioli e Andrea Farioli  
 ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi e Fabiano Crovetti  
 FIM-CISL Nazionale rappresentata da Adolfo Pierotti e le rispettive strutture territoriali;  
 FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali;  
 UILM-UIL Nazionale rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali;  
 RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

In riferimento al verbale di accordo, relativo alla procedura di mobilità avviata in data 03.03.2010, sottoscritto in data odierna presso la sede Assistal, le Parti concordano quanto segue:

- A) Ai lavoratori che manifestino la volontà a non opporsi al licenziamento effettuato su valutazione tecnico-organizzativa dell'azienda sarà riconosciuto, quale indennità ricollegata e alla risoluzione del rapporto di lavoro, un importo una tantum che sarà definito tra lavoratore ed azienda e comunque non inferiore a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge.
- B) Unicamente ai lavoratori che manifestino la volontà a non opporsi al licenziamento effettuato dall'azienda entro il 30.04.2010 verrà riconosciuto un incremento dell'importo di cui sopra pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) al lordo delle ritenute di legge.

L'erogazione degli importi di cui ai paragrafi precedenti è subordinata alla sottoscrizione da parte del singolo lavoratore di un verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e comprensivo anche della transazione generale del rapporto di lavoro per la quale sarà riconosciuto al lavoratore un importo una tantum di € 500,00(cinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>FIM CISL </p> <p>FIOM CGIL </p> <p>UILM UIL </p>	<p>EMICOM SERVICE SRL </p> <p>ASSISTAL </p> <p>RSU-EMICOM SERVICE SRL </p> <p></p> <p></p>
--	--